

ACCORDO MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n.300/2019)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che:

- l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL comparto sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- l'art. 81, comma 4, lett. d) del suddetto CCNL prevede che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del fondo, tra cui quelle di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rappresentano risorse variabili annue del fondo premialità e fasce;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/2018, ha stabilito che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Rilevato che l'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche disponendo quanto segue:

- le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per attività di RUP, programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione controllo (art. 113, comma 2);
- l'80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate non ché i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);

Viste le linee guida regionali di cui al Suballegato n. 1 - Regole di Sistema per l'anno 2020 di Regione Lombardia (DGR n. 2672 del 16/12/2019) che dettano precise indicazioni per la definizione del regolamento previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016;


Rilevato che, in conformità delle suddette linee guida regionali, l'azienda ha predisposto il regolamento che disciplina l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche;

Dato atto che il testo del regolamento è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali in data 31.05.2022 e che nell'incontro in data 06.06.2022 sono state illustrate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche contenute negli art. ~~3~~, 6, 7, ~~8~~ 9 e 10 del regolamento, il cui stralcio è riportato nell'allegato A del presente accordo;

Viste le osservazioni formulate nel merito dalle rappresentanze sindacali: FSI USAE (prot. n. 38791 del 15.06.2022), CISL FP (prot. n. 39688 del 17.06.2022), FP CGIL (prot. n. 40732 del 22.06.2022), RSU (prot. n. 40782 del 22.06.2022);

Dopo approfondito esame e tenuto conto degli approfondimenti svolti;

Bergamo, 12 luglio 2022





FSI USAE
CISL FP
FP CGIL
RSU

ASST Papa Giovanni XXIII


CONVENGONO

- 1) di approvare i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali inerenti le modalità e i criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs, n. 50/2016, riportati nel documento allegato al presente accordo (Allegato A);
- 2) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 9, comma 6 del CCNL 21/05/2018 e dell'art. 40 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001;
- 3) di stabilire che, laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione oggetto del presente accordo, verrà avviato apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione.




Per la Delegazione Parte Pubblica

Per le RSU



Per le OO.SS.

FP CGIL 
FSI USAR 
UL FIL 

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - STRALCIO REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia degli incarichi svolti dai tecnici e dai collaboratori;
- apporto fornito anche in considerazione della complessità delle opere/servizi/forniture.

La ripartizione delle risorse è disciplinata come di seguito riportato.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Una volta definito l'importo complessivo del fondo da distribuire al personale, lo stesso deve essere ripartito tra le fasi, rispettivamente n.4 per lavori e n.3 per servizi e forniture, in cui si articola ogni procedura di appalto.


<i>Tabella 1 a) Fasi della procedura di appalto per lavori</i>	
Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	5%
Fase 2: fase verifica	15%
Fase 3: fase affidamento	20%
Fase 4: fase esecuzione	60%


<i>Tabella 1 b) Fasi della procedura di appalto per servizi e forniture</i>	
Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	10%
Fase 2: fase affidamento	35%
Fase 3: fase esecuzione	55%

Per le gare autonome indette dall'ASST a livello di singola azienda, sono dovute tutte le fasi e le quote sono ripartite sugli anni di competenza.

Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila, si considerano le fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende).

Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda aggregata, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione

x FOI-USA E










 1

al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila.

Per le gare ARIA/CONSIP, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 è determinata dall'ASST in conformità alle Linee guida di Regione Lombardia, avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'ASST. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in momenti successivi.

Per le adesioni successive, si calcola l'incentivo esclusivamente per la fase 3 di esecuzione del contratto.

In relazione alle diverse fasi, la quota del fondo destinata alle funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016 svolte dai dipendenti, è ripartito tra le funzioni come indicato nelle tabelle 2 a) e 2 b):

Tabella 2 a) Ripartizione del Fondo per l'appalto di lavori					
FUNZIONE/ATTIVITA' AFFIDATA	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE				
	1 fase Programmazione 5%	2 fase Verifica 15%	3 fase Affidamento 20%	4 fase Esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile unico del procedimento RUP		5%	5%	10%	20%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direttore dei lavori				20%	20%
Collaudatore tecnico-amministrativo / Certificatore della regolare esecuzione dei lavori				5%	5%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione	3%				3%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella valutazione preventiva dei progetti		4%			4%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei lavori			15%		15%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione dei lavori e del contratto e del collaudo/certificato di regolare esecuzione				25%	25%
TOTALI	5%	15%	20%	60%	100%

ASST - USAR
 Paolo Ruggione
 Paolo
 2

<i>Tabella 2 b) Ripartizione del Fondo per l'appalto di servizi e forniture</i>				
FUNZIONE/ATTIVITA' AFFIDATA	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE			
	1 fase Programmazione 8%	2 fase Affidamento 37%	3 fase Esecuzione 55%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile unico del procedimento (RUP)		15%	10%	25%
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)			20%	20%
Verificatore della conformità/ Certificatore della regolare esecuzione			5%	5%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione	6%			6%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei servizi/forniture		22%		22%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione del contratto e della verifica di conformità/ collaudo/certificato di regolare esecuzione			20%	20%
TOTALI	8%	37%	55%	100%

Le funzioni e le corrispondenti percentuali di incentivo, come sopra riportate sono tra loro cumulabili in capo allo stesso soggetto, fermo restando il tetto retributivo di cui al successivo art. 9.

Le quote percentuali di ripartizione relative a funzioni e/o attività affidate a personale dirigenziale e/o a personale non dipendente dell'Azienda nonché a professionisti esterni vanno ad incrementare la parte di fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 3 del presente regolamento.

Il fondo in oggetto comprende gli oneri fiscali posti dalla legge a carico degli aventi diritto e comprende altresì gli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione.

La quota da ripartire ai dipendenti di altre strutture esterne alle UOC del Responsabile Unico del procedimento (RUP), del direttore dei lavori (DL) e del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), riferita alle attività accessorie che non comportano responsabilità dirette nelle procedure di appalto come specificato nell'art. 3, è fissata nella misura massima del 3,00 % del fondo del relativo appalto.

FOR-USA E
 [Handwritten signatures and initials]

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Nel caso in cui non sia possibile completare il previsto processo di realizzazione del lavoro e di acquisizione del servizio o fornitura, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

L'incentivo non potrà essere liquidato in caso di decadenza totale/parziale dei finanziamenti.

La liquidazione degli incentivi è disposta di norma alla conclusione di ogni singola fase della procedura.

Nel caso di contratti pluriennali, in particolar modo per la fase di esecuzione, la liquidazione può avvenire annualmente e/o per stato di avanzamento dei lavori/servizi secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito/accertato.

Per i lavori finanziati dalla Regione, la liquidazione degli incentivi avviene solo a seguito di erogazione da parte della Regione del relativo contributo.

Per l'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione degli incentivi avviene a seguito dell'iscrizione nel bilancio di competenza delle somme riconosciute annualmente dalla Regione.

Per liquidare le quote ai soggetti coinvolti nelle attività accessorie di cui all'art. 3, il Responsabile Unico del procedimento/direttore UOC Responsabile del procedimento interpellerà il direttore /Dirigente della struttura coinvolta per l'indicazione delle quote percentuali di contributo sulla singola attività accessoria dei dipendenti precedentemente individuati.

Il Direttore dell'UOC competente sul procedimento trasmetterà successivamente il provvedimento di liquidazione agli Uffici competenti per l'erogazione dei compensi, in conformità ai criteri del presente regolamento.

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti.

L'incentivo verrà decurtato a fronte di ritardo nell'adempimento delle funzioni di competenza o di mancanze in altro modo incidenti nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, secondo valutazione del RUP/ Direttore di struttura preposto al riparto, che sarà legittimato a ricorrere ad altre figure presenti in organico, al fine di garantire la continuità delle attività.

Ai fini del calcolo dell'importo totale verranno calcolati anche gli incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti e la parte di incentivo eccedente rimane nel fondo ed incrementa la parte di fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali innovazione di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 4 del presente regolamento.

Come previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti., l'importo totale degli incentivi, a qualunque titolo corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del

Roberto Leone
FSI-USA E

Antonio

Paolo
Giuseppe

5

50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti.

Art. 10 - Correlazione con altre forme di incentivo

Così come indicato nelle linee guida regionali (DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1), al fine di evitare l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto contemperamento tra il ricorso allo straordinario - quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale - e l'incentivo per funzioni tecniche, le eventuali ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell'attività in parola non saranno oggetto di retribuzione nell'ambito dell'istituto dello straordinario poiché già ricomprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche. Saranno invece remunerate le ore di lavoro straordinario rese per attività diverse da quelle per le quali è prevista l'incentivazione, che dovranno essere oggetto di apposita causalizzazione e/o autorizzazione da parte del direttore/responsabile, utilizzando i moduli a tal fine predisposti.

Ai fini della maturazione dell'incentivo in questione non saranno invece necessarie specifiche rilevazioni per le attività connesse all'incentivo effettuate durante l'orario ordinario di lavoro.

Lucia FSU-USA E
Roberto
6